



*Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica*

Torino li 29 MAG 2003

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4-10063 in data 28-7-03

OGGETTO: Comune di MONTIGLIO MONFERRATO

Provincia di Asti

Variante in itinere al PRGC

D.C. n. 30 del 26.07.2002

Controdeduzioni al PRGC ai sensi del 15° comma art.15

D.C. n. 39 del 16.10.2002.

Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Modifiche d' introduzione "ex officio" ai sensi comma 11° art. 15, L.R. 56/77 e s.m.i.

Sugli articoli contenuti nell'Elab. 2 Norme Tecniche di attuazione e Schede normative di area

Art. 11

il riferimento alla "L.R.14/7/99 n.28", di cui al primo e al secondo comma dell'articolo, è sostituito con:"L.R.08.07.1999 n.19".

Art. 13

è stralciato, sia l'intero secondo comma e la dizione del terzo comma, che recita:"e parcheggi pertinenziali interrati o seminterrati (questi ultimi esclusivamente nei terreni declivi)".

Art. 15

il riferimento alla "L.R. 28/4/1999" del primo comma e il parametro del rapporto di copertura del punto b) penultimo comma, sono rispettivamente riformulati in:" L.R.23/04/1999 n.8" e in "10%";

è aggiunto il seguente comma finale:

“Per smantellare e rimuovere un impianto si deve chiedere autorizzazione edilizia allo smantellamento; lo smantellamento e la rimozione di un impianto prevedono:

- la cessazione delle attività complementari;
- l'adeguamento dell'area alle previsioni del PRGC;
- la rimozione di tutte le attrezzature e la bonifica del suolo.”.

Art. 16

all'inizio dell'articolo, sono inseriti i seguenti disposti:

“Preso atto dei pareri formulati dall'ARPA e dalle competenti Direzioni Regionali, ai sensi delle DGR 31-3749 del 06.08.01. e DGR 45-6656 del 15.07.2002., l'adeguamento al PAI del PRGC di Montiglio Monferrato determina che :

- a) siano classificate Ee, tutte le aree inondabili individuate nella Tavola 2 Carta geomorfologica e dei dissesti a firma del geologo Riccabone Claudio (entrambe le tipologie della legenda) e in esse siano ammessi unicamente gli interventi stabiliti al comma 5 dell'art.9 delle norme di attuazione del PAI;
- b) sia classificato Eb l'areale compreso tra la sponda destra e il rilevato ferroviario, di <<Area stazione>>, e in esso siano ammessi unicamente gli interventi stabiliti al comma 6 dell'art.9 delle norme di attuazione del PAI.

Eventuali contrasti cartografici tra le Tavv.:n.2 Carta geomorfologica e dei dissesti e n.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, integrate dalle suddette disposizioni, determinano in ogni caso l'applicazione della disposizione maggiormente limitativa dell'uso del suolo.”;

“Il reticolo idrografico a cui fare riferimento per la gestione del PRGC è quello rappresentato sulla Tavola 2 Carta geomorfologica e dei dissesti .”;

“L'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRGC è anche sottoposta alla verifica delle disposizioni contenute nella <Relazione Geologico-Tecnica : Integrazioni cartografiche di dettaglio> adottata con DC n.39 del 16.10.2002 e nella <Relazione Geologico-Tecnica> adottata con DC n.30 del 26.07.2002.”.

Art. 17

la controdeduzione comunale, che recita: “sono consentiti unicamente...omissis...superficie lorda di pavimento.”, è sostituita dalla seguente dizione:” come da Delibera Ministero LLPP Supplemento ordinario G.U.n.48 del 21.02.1977.”.

Art. 20

al paragrafo "Interventi ammessi", per l'edificio con destinazione d'uso scolastica, di seguito a: "...ristrutturazione edilizia di tipo A", è aggiunta la dizione:

"non sono ammesse modifiche alle altezze e ai parametri edilizi esistenti.";

al paragrafo "Parametri edilizi" alla voce "Distanza dalle strade" dopo la dizione: "...gli allineamenti esistenti" è aggiunta la seguente:

"contestualmente agli interventi edilizi dovranno essere eseguiti interventi di sistemazione delle strade v. Costarineto e v. V. Emanuele con le seguenti caratteristiche:

- v. Costarineto: mt. 2,50 per corsia + mt. 0,50 per ogni banchina + mt. 1,50 per un solo marciapiede, per un totale di sezione di mt. 7,50;
- v. V. Emanuele: mt. 2,75 per corsia + mt. 0,50 per ogni banchina + mt. 1,50 per un solo marciapiede, per un totale di sezione di mt. 8,00.";

al paragrafo "Modalità attuative", di seguito a: "... concessione edilizia", è aggiunta la dizione:

" e debbono essere sottoposti al vincolante parere della Commissione Regionale, Sezione Provinciale di Asti per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali di cui all'ottavo comma dell'art. 91 bis della L.R. 56/77. e s.m.i. ovvero per le preesistenze che eventualmente rientrano negli elenchi di cui all'art. 4 della L. 1089/39, al preventivo esame della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte. ";

al punto "d)" delle "Prescrizioni particolari", di seguito a: "...geologico-tecnica" è aggiunta la dizione :

"e del D.M. 11.03.88 Norme riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.";

il testo dell'articolo è integrato con un paragrafo denominato: "Prescrizioni finali" che contiene i seguenti disposti:

"a) Recinzioni: tutta l'area di proprietà della casa di riposo potrà essere recintata con griglia metallica sostenuta da paletti in ferro su zoccolatura in cemento di altezza media non superiore a 30 cm., con un'altezza massima di 1,80 metri (zoccolatura compresa). All'interno della recinzione dovrà essere posta una siepe di essenze sempreverdi.

b) Prescrizioni relative ai materiali edilizi: nella scelta dei materiali da impiegare nei rivestimenti esterni dovranno privilegiarsi materiali non in contrasto con quelli utilizzati negli edifici circostanti. Sui lati dei nuovi edifici che si prospettano sulla Valle Versa si dovrà evitare di realizzare pareti cieche o limitatamente finestrate; eventuali balconi dovranno essere realizzati con ringhiere in ferro a disegno semplice (bacchette verticali) ai quali dovranno essere apposte fioriere.

c) Copertura vegetale: nell'area libera dovranno essere piantati alberi in misura tale da garantire la formazione di aree ombrose per la sosta degli anziani e quinte di mascheramento delle strutture edilizie; le essenze dovranno essere scelte tra quelle maggiormente presenti nella zona."

Art. 22

al punto c) della voce Interventi ammessi, dopo la dizione:"...L.R.6/8/1998 n.21", è aggiunta la seguente:" solo qualora preesistano i parametri edilizi e le condizioni tipologiche stabilite dall'anzidetta Legge.";

al punto f) delle Prescrizioni particolari, le disposizioni che recitano:" Gli ampliamenti di carattere igienico funzionale...omissis...copertura previsto sul lotto fondiario" sono sostituite dalla seguente dizione: "Nei lotti di tipo D ed E, nel caso di edifici residenziali unifamiliari con situazioni di particolare disagio e in assenza di preesistenze ex agricole (legittime o legittimate alla data di adozione di questo PRGC) utilizzabili per tale scopo, sono ammessi, unatantum, ampliamenti di carattere igienico funzionale sino ad un massimo di 25 mq. di superficie utile, purchè, non costituiscano palesi superfettazioni dell'esistente o contrasti con il DM n.1444/68 e non violino i parametri edilizi stabiliti."

Art. 24

alla voce:"Denominazione area:" dopo la dizione: "Aree di completamento" è aggiunta la seguente:" a prevalente destinazione d'uso residenziale."

Art. 27

al paragrafo dei Parametri edilizi, relativamente all'altezza massima degli edifici, dopo la dizione:"...particolari impianti produttivi", è inserita la seguente:"propri dell'attività dell'azienda agricola".

Art. 29

alle Schede nn: 19,20,21,22,23 il parametro:" 200 mq", è sostituito con:"150 mq";

Prescrizioni particolari della scheda normativa n.20, al paragrafo a) dell'ambito territoriale P6a è stralciata la seguente dizione:"un ampliamento, una tantum...omissis...complessivo di 200 mq."

Art. 32

al paragrafo b) ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI (H), la parola : "articolo" è sostituita con:" paragrafo a) ALTEZZA DEI FRONTI DELLA COSTRUZIONE (Hf)";

ai paragrafi: o) INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut) e q) INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (It), per correzione di errore materiale la parola: "fondiaria" è sostituita con:"territoriale".

Art. 34

è stralciata la normativa per l'individuazione dell'ambito RT1, che recita: " Il PRGC individua un apposito ambito...omissis...apposita Variante Strutturale al PRGC."

Sugli elaborati cartografici

Tavv.:n.2 Carta geomorfologica e dei dissesti, n.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, n. 4.1.a Planimetria generale - Territorio Comunale Nord, n. 4.1.b Planimetria generale - Territorio Comunale Sud, n.4.3.a Concentrico di Montiglio - classificazione aree, interventi ammessi, n.4.3.b Concentrico di Scandeluzza - classificazione aree, interventi ammessi, n. 4.3.c Concentrico di Colcavagno - classificazione aree, interventi ammessi, n. 4.4.a Nuclei frazionali di interesse distrettuale (Banengo, Carboneri, S. Anna, S. Giorgio)- classificazione aree, interventi ammessi, n. 4.4.b Nuclei frazionali di interesse distrettuale (Corziagno, Stazione-Codana) - classificazione aree, interventi ammessi, n.4.5 Nuclei frazionali di interesse locale (Albarengo, Cortagnetto, Rocca, Rinco -Castelcebro) - classificazione aree, interventi ammessi, n.4.6 Aree produttive - classificazione aree, interventi ammessi, n. 5.1 Classificazione e perimetrazioni ambiti commerciali L.R. 28/99 (Montiglio, Scandeluzza, Colcavagno), n. 5.2 Classificazione e perimetrazione ambiti commerciali L.R. 28/99 (Nuclei frazionali di interesse distrettuale (Banengo, Carboneri, S. Anna - Aree produttive Codana - Stazione), sono inserite le seguenti disposizioni:
"Preso atto dei pareri formulati dall'ARPA e dalle competenti Direzioni Regionali, ai sensi delle DGR 31-3749 del 06.08.01. e DGR 45-6656 del 15.07.2002., l'adeguamento al P.A.I del PRGC di Montiglio Monferrato determina che :

- a) siano classificate Ee, tutte le aree inondabili individuate nella Tavola 2 Carta geomorfologica e dei dissesti a firma del geologo Riccabone Claudio (entrambe le tipologie della legenda) e in esse siano ammessi unicamente gli interventi stabiliti al comma 5 dell'art.9 delle norme di attuazione del PAI;
- b) sia classificato Eb l'areale compreso tra la sponda destra e il rilevato ferroviario, di <<Area stazione>>, e in esso siano ammessi unicamente gli interventi stabiliti al comma 6 dell'art.9 delle norme di attuazione del PAI.

Eventuali contrasti cartografici tra le Tavv.:n.2 Carta geomorfologica e dei dissesti e n.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, integrate dalle suddette disposizioni, determinano in ogni caso l'applicazione della disposizione maggiormente limitativa dell'uso del suolo.;"

"Il reticolo idrografico a cui fare riferimento per la gestione del PRGC è quello rappresentato sulla Tavola 2 Carta geomorfologica e dei dissesti .";

“L’attuazione delle previsioni urbanistiche del PRGC è anche sottoposta alla verifica delle disposizioni contenute nella <Relazione Geologico-Tecnica : Integrazioni cartografiche di dettaglio> adottata con DC n.39 del 16.10.2002 e nella <Relazione Geologico-Tecnica> adottata con DC n.30 del 26.07.2002.”.

Tav. n. 4.1.b Planimetria generale - Territorio Comunale Sud:
è stralciata l’area classificata ambito preferenziale tecnologico per l’installazione di impianti ripetitori radio televisivi e per la telefonia RT1.

Il Dirigente del Settore Territoriale
della Provincia di Asti
arch. Agostino NOVARA

Il Responsabile della
Direzione Regionale
arch. Franco Ferrero